

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
NELLA CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA – BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA
DELLA CASSA RURALE ADAMELLO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO –
SOCIETA' COOPERATIVA, ex art. 2501-ter codice civile**

I Consigli di Amministrazione della **Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa** e della **Cassa Rurale Adamello – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa** (insieme anche “le Parti”)

Premesso che

- nel corso dell'esercizio 2019 le Parti hanno approfondito l'ipotesi di fusione per incorporazione tra le proprie strutture;
- in data 18/12/2019 (data di delibera del Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano spa) è stato acquisito l'assenso all'operazione da parte di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa, quale capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca;
- in data 15/04/2020 con il provvedimento nr. ECB-SSM-2020-ITCCE-16 (decisione relativa alla fusione) e in data 23/04/2020 con il provvedimento nr. ECB-SSM-2020-ITCCE-18 (decisione relativa alle modifiche statutarie), la Banca Centrale Europea, accertando che il testo statutario prospettato non contrasta con il principio di sana e prudente gestione, ha autorizzato l'operazione di fusione:
 - o ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, dell'articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea (BCE/2016/40), dell'articolo 8 della decisione (UE) 2019/322 della Banca centrale europea (BCE/2019/4) e della decisione (UE) 2019/323 della Banca centrale europea (BCE/2019/5) in combinato disposto con l'articolo 57 del Testo unico bancario e il titolo III, capitolo 4, della Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999, per quanto riguarda la decisione relativa alla fusione;
 - o ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, dell'articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea (BCE/2016/40), dell'articolo 12 della decisione (UE) 2019/322 della Banca centrale europea (BCE/2019/4) e della decisione (UE) 2019/323 della Banca centrale europea (BCE/2019/5) in combinato disposto con l'articolo 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 italiano, ossia il Testo unico bancario per quanto riguarda la decisione relativa alle modifiche statutarie;

- tale operazione si inserisce nel più ampio contesto di riassetto del sistema del credito cooperativo nell'ambito dei Gruppi Bancari Cooperativi, in attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 14/02/2016 n. 18 conv. in Legge 8 aprile 2016 n. 49;
- l'integrazione delle due Istituzioni è guidata dalle rilevanti sinergie industriali e dalla opportunità di avviare una nuova Banca ben radicata sui territori storici di insediamento e capace, grazie alla maggiore dimensione, di rispondere efficacemente alle nuove sfide di mercato e regolamentari.

Tutto ciò premesso

A conclusione delle trattative, in conformità alle autorizzazioni e approvazioni ricevute e alle intese raggiunte, le Parti, nelle sedute dei rispettivi Consigli di Amministrazione del 11 giugno 2020 (per la **Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa**) e del 11 giugno 2020 (per la **Cassa Rurale Adamello – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa**) hanno deliberato la formulazione del seguente progetto di fusione ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile, avente le seguenti principali caratteristiche.

SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Incorporante

Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa

- Sede legale in Storo (TN) frazione Darzo, via T.C. Marini n. 33
- Sede amministrativa in Comano Terme (TN) frazione Ponte Arche, via Marconi, n. 4;
- Capitale sociale, interamente versato, euro 21.713,28 alla data del 31/12/2019, diviso in n. 8.416 azioni del valore nominale di euro 2,58 ciascuna;
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Trento al n. 00158520221 e con pari numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A., 00158520221;
- Società iscritta al REA – Repertorio Economico Amministrativo al n. 1908
- Società cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo delle società cooperative al n. A157639;
- Società iscritta all'Albo delle banche al n. 4038.6.0;
- Società aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti, nonché al Fondo Temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo ex art. 2-bis del D.L. n. 18 del 14.02.2016, conv. in L. n. 49 dell'8 aprile 2016.

Incorporanda

Cassa Rurale Adamello – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa

- Sede legale in Pinzolo, viale Marconi n. 2;
- Sede amministrativa e Direzione Generale Tione di Trento, via 3 novembre, n.20;
- Capitale sociale, interamente versato, euro 182.612,40 alla data del 31/12/2019, diviso in n. 70.780 azioni del valore nominale di euro 2,58 ciascuna;
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Trento al n. 00210910220 e con pari numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A., 00210910220;
- Società iscritta al REA – Repertorio Economico Amministrativo al n. TN 1007

- Società cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo delle società cooperative al n. A157601;
- Società iscritta all'Albo delle banche al n. 4006;
- Società aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti, nonché al Fondo Temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo ex art. 2-bis del D.L. n. 18 del 14.02.2016, conv. in L. n. 49 dell'8 aprile 2016.

STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Si fa presente che all'assemblea straordinaria della **Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa**, convocata per l'approvazione della fusione, verrà proposta l'adozione di talune modifiche al proprio statuto, conseguenti alla fusione. Il testo dello Statuto sociale della Banca Incorporante, con le modifiche derivanti dalla fusione, si allega sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del progetto di fusione.

In particolare, lo statuto sociale rimane quello della Banca incorporante, già positivamente accertato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 56 del TUB. Le modifiche riguardano:

- l'art. 1 - Denominazione. Scopo mutualistico;
- l'art. 4 - Sede e competenza territoriale;
- l'art. 16 - Liquidazione della quota del Socio Cooperatore
- l'art. 21 - Capitale sociale
- l'art. 26 - Convocazione dell'assemblea;
- l'art. 30 - Maggioranze assembleari;
- l'art. 34 - Composizione del consiglio di amministrazione;
- l'art. 35 - Durata in carica degli amministratori;
- l'art. 36 - Sostituzione degli amministratori;
- l'art. 43 - Presidente del consiglio di amministrazione;
- l'art. 44 - Composizione e funzionamento del comitato esecutivo;
- l'art. 45 - Composizione del collegio sindacale;
- l'art. 55 - Disposizioni transitorie;

Articolo 1 – Denominazione. Scopo mutualistico. La denominazione sociale della Banca risultante dall'aggregazione viene così indicata: "**La Cassa Rurale - Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella - Società Cooperativa**". Viene inoltre inserito, al comma 2, il riferimento alle origini storiche della Banca incorporata, desunto dallo Statuto sociale di quest'ultima.

Articolo 4 – Sede e competenza territoriale. Viene indicata un'unica sede legale e amministrativa situata nel Comune di Tione di Trento.

Articolo 16 – Liquidazione della quota del Socio Cooperatore Ferma restando l'autorizzazione dell'Autorità competente per la riduzione dei fondi propri della Società, viene modificata "su proposta del Comitato esecutivo" a "su proposta del Direttore".

Articolo 21 – Capitale sociale. l'importo per l'emissione delle azioni di finanziamento, attualmente fissato in euro 2,5 milioni, viene incrementato ad euro 5 milioni. La relativa delibera verrà adottata in occasione dell'assemblea straordinaria di fusione, che si terrà il

giorno 17 luglio 2020. In caso di spostamento della data, anche il relativo riferimento nella clausola statutaria verrà adeguato.

Articolo 26 – Convocazione dell’assemblea. All’elenco dei quotidiani, su almeno uno dei quali è prevista la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, viene aggiunto il Corriere del Trentino.

Articolo 30 – Maggioranze assembleari: Viene modificata la maggioranza di delibera per la validità delle votazioni in assemblea straordinaria da due terzi dei voti espressi a maggioranza dei voti espressi.

Articolo 34 – Composizione del consiglio di amministrazione. Nel primo comma il numero dei componenti il consiglio di amministrazione viene stabilito in misura fissa a nove (in precedenza variabile tra cinque e nove), eliminandosi pertanto l’inciso riguardante la predeterminazione del numero degli amministratori da parte dell’assemblea dei Soci.

Articolo 35 – Durata in carica degli amministratori. Viene introdotto un meccanismo di nomina a rotazione (in conformità allo Statuto tipo), con estrazione a sorte degli uscenti per il primo e secondo turno, ad esclusione del presidente e del vicepresidente. Viene inoltre prevista la nomina di un solo vicepresidente.

Articolo 36 – Sostituzione degli amministratori. Viene corretto un refuso al comma 3.

Articolo 43 – Presidente del consiglio di amministrazione. Il comma 6 viene adattato per tenere conto della previsione di un solo vicepresidente.

Articolo 44 – Composizione e funzionamento del comitato esecutivo. Il numero dei componenti viene stabilito in numero fisso pari a tre. Viene di conseguenza reso coerente il comma 2.

Articolo 45 – Composizione del collegio sindacale. Al comma 1, viene stabilito che i sindaci debbano essere soci iscritti nel registro dei revisori legali, in considerazione della altrimenti applicabile normativa in materia della Provincia Autonoma di Trento.

Articolo 55 – Disposizioni transitorie. L’articolo recepisce l’assetto di governo della Banca risultante dagli accordi definiti tra le parti dell’operazione aggregativa, applicabile durante il periodo transitorio intercorrente tra la data di efficacia della fusione e la data dell’assemblea 2023 chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2022.

La disciplina transitoria riguarda il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e la presidenza, con riferimento alla composizione, alla provenienza dalle rispettive compagini sociali precedenti alla fusione e alla provenienza territoriale mediante un rinvio ai regolamenti assembleari. Con riferimento al collegio sindacale, vengono indicati i criteri per l’individuazione dei sindaci effettivi in base alla residenza e all’operatività e per il presidente dell’organo in ragione dei voti ottenuti e della residenza o operatività nel territorio di competenza della Banca incorporanda.

Viene infine prevista una disposizione avente l’effetto di azzeramento dei mandati di amministratore e sindaco ai fini del computo del limite ai mandati, a partire dal mandato in corso alla data di efficacia della fusione della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella con la Cassa Rurale Adamello, secondo la formulazione prevista nello statuto tipo delle Banche Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca

RAPPORTO DI CAMBIO

Il rapporto di cambio è stabilito alla “pari”, ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni possedute delle società cooperative, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti. Tale determinazione dà la possibilità di rispettare il vincolo di non distribuibilità delle riserve ai soci, riconoscendo la loro impossibilità a partecipare a qualsiasi forma di incremento del patrimonio.

Tale scelta è motivata dal fatto che:

- a) le riserve non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della società (art. 16 e art. 54 dello Statuto della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa e art. 16 e art. 55 dello Statuto della Cassa Rurale Adamello – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa);
- b) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto solamente il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 54 dello Statuto della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa e art. 55 dello Statuto della Cassa Rurale Adamello – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa);
- c) il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite, quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio (art. 16 dello Statuto della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa e art. 16 dello Statuto della Cassa Rurale Adamello – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa).

Premesso che:

- il capitale sociale della **Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa**, è costituito alla data del 31/12/2019 da n. 8.416 azioni del valore nominale di euro 2,58 (due euro e cinquantotto centesimi);
- il capitale sociale della **Cassa Rurale Adamello – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa** è costituito alla data del 31/12/2019 da n. 70.780 azioni del valore nominale di euro 2,58 (due euro e cinquantotto centesimi).

Il capitale sociale della Banca derivante dal processo di fusione sarà composto, in via di principio, da un numero illimitato di azioni del valore nominale di euro 2,58 soggetto a rivalutazione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale della Banca incorporante.

Ai Soci della Banca incorporanda Cassa Rurale Adamello – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa, per ogni azione posseduta del valore nominale di euro 2,58 (due euro e cinquantotto centesimi) ciascuna, verrà assegnata un'azione del valore nominale di euro 2,58 (due euro e cinquantotto centesimi) ciascuna della Banca incorporante.

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI EMESSE DALLA SOCIETA' INCORPORANTE

Con la premessa che il capitale sociale della Società Incorporante sarà aumentato in misura pari al capitale sociale della Società Incorporanda, in base al valore nominale, a seguito del perfezionamento dell'operazione di fusione la Società Incorporante provvederà:

- all'emissione di azioni da nominali euro 2,58 (due euro e cinquantotto centesimi) da attribuire ai soci della Società Incorporanda in base al rapporto di cambio alla pari sopra indicato;
- a mettere a disposizione dei soci della Società Incorporanda le azioni della Società Incorporante di nuova emissione a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civili della fusione, e cioè dal 1° ottobre 2020.

DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE ASSEGNATE IN CONCAMBIO

La data di riferimento dalla quale le azioni assegnate ai soci della Società Incorporanda cominciano a maturare il diritto alla partecipazione agli utili è stabilita al 1° ottobre 2020, data di efficacia della fusione.

DATA DI DECORRENZA ED EFFETTI CIVILI DELLA FUSIONE

La fusione avrà luogo, ai sensi dell'art. 2501 quater, primo comma, del codice civile, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 31/12/2019.

Gli effetti civili della fusione si produrranno dal 01/10/2020.

Con riferimento a quanto previsto dal codice civile agli artt. 2501 ter primo comma punto n. 6 e 2504 bis, terzo comma, le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda sono imputate al bilancio della Società Incorporante dalla data di efficacia civile della fusione e cioè dal 1° ottobre 2020. Ai fini delle imposte dirette la fusione avrà la medesima decorrenza.

Dalla data in cui si produrranno gli effetti civili della fusione, la Società Incorporante subentrerà in pieno diritto, ai sensi dell'art. 2504 bis, primo comma del codice civile, in tutti i beni, crediti, garanzie, diritti, rapporti giuridici e posizioni giuridiche di qualsiasi natura e valore costituenti le attività della Società Incorporanda, come pure in tutti gli obblighi e passività di qualsiasi natura, proseguendo in tutti i rapporti anche processuali anteriori alla data suddetta.

Il personale a tempo determinato e indeterminato della Società Incorporanda verrà inserito alle dipendenze della Società Incorporante nel rispetto delle procedure previste dalla normativa primaria e dalla contrattazione collettiva di categoria.

DECORRENZA DELLA IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANDA AL BILANCIO DELL'INCORPORANTE

Le operazioni della Società Incorporanda, come già precisato al punto precedente, saranno imputate al bilancio della Società Incorporante dal giorno 1 (uno) ottobre 2020 (duemilaventi).

TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non sono previsti trattamenti differenziati per particolari categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni.

VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari per i componenti degli Organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2501-quater del codice civile, si specifica che la situazione patrimoniale di ciascuna delle due Società partecipanti alla fusione è riferita alla data del 31 dicembre 2019.

Il presente progetto di fusione, approvato dai Consigli di Amministrazione delle società **Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa** e **Cassa Rurale Adamello – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa**, sarà depositato per l'iscrizione al Registro delle Imprese di Trento almeno un mese prima della data fissata per le deliberazioni assembleari nonché depositato in copia nelle sedi legali ed amministrative di ciascuna delle Società partecipanti alla fusione, unitamente alle relazioni degli amministratori, alle copie dei bilanci con le relative relazioni degli ultimi tre esercizi di ciascuna delle Società partecipanti alla fusione, alle situazioni patrimoniali delle Società partecipanti alla fusione redatte ai sensi dell'art. 2501-quater del codice civile, unitamente alla proposta di modifica dello Statuto sociale.

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici del presente progetto così come dello Statuto della Società Incorporante qui allegato, quali consentiti dalla normativa od eventualmente richiesti dall'Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Darzo, 11 giugno 2020

Tione, 11 giugno 2020

Per il Consiglio di Amministrazione di
**Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia
Paganella – Banca di Credito
Cooperativo – Società Cooperativa**
Il Presidente

Per il Consiglio di Amministrazione di
**Cassa Rurale Adamello – Banca di
Credito Cooperativo – Società
cooperativa**
Il Presidente

Allegati:

A) Proposta di Statuto Sociale.